

Singapore è il trampolino per il Sudest asiatico, non un paradiso fiscale. L'Italia non lo capisce

DI FEDERICO DONATO*

L'attuale contesto congiunturale disegna un quadro non facile per l'Italia. Il Paese, infatti, non è solo in recessione, ma è anche in deflazione e il combinato disposto di queste due realtà rende la situazione economica al limite del sopportabile per le imprese. In un quadro del genere, dove l'urgenza è disinnescare questo circolo vizioso, è fondamentale per la sopravvivenza del business guardare con maggiore incisività ai mercati internazionali.

Il Sudest asiatico rappresenta oggi un mercato importante e Singapore è sicuramente il luogo ideale per accedervi, un hub strategico che concilia la possibilità di operare in una macro-area caratterizzata da un radicale dinamismo economico, mantenendo, al contempo, i più elevati standard internazionali di efficienza, sicurezza e legalità.

Ecco perché si fatica a comprendere le ragioni per cui proprio un paese come Singapore, terzo Pil pro capite al mondo davanti a Norvegia e Stati Uniti e quarto centro finanziario a livello globale, figuri ancora per l'Italia nella Black list dei regimi fiscali agevolati, equiparato a realtà come Bahamas, Cayman o Vergin Island, caratterizzati da un peso economico ben diverso e da un regime fiscale decisamente più agevolato. Le imprese italiane a Singapore si trovano pertanto in una posizione di difficoltà a causa della permanenza del Paese asiatico all'interno della Black list, in considerazione del complesso e costoso iter burocratico che devono affrontare per giustificare la loro lecita presenza su una piazza strategica per l'accesso ai mercati asiatici. Questo vale per i grandi gruppi con una forte presenza

all'estero ma ancor di più per le imprese per le quali l'internazionalizzazione è una prospettiva più difficile da percorrere, magari perché troppo piccole. In Italia vige infatti l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate – secondo specifiche, complesse e onerose modalità – di pressoché tutte le operazioni intercorse tra le imprese residenti in Italia e gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi presenti in Black List, non appartenenti all'Unione Europea, individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (dm 4 maggio 1999, dm 21 novembre 2001 e dm 23 gennaio 2002). La legge Cfc (Controlled foreign companies) già nel 2002 è entrata in vigore nel nostro Paese e le aziende con filiali a Singapore e in generale con forte presenza internazionale hanno dovuto «interpellare» tutte le controllate con sede nei Paesi Black listed al fine di non vedersi tassati gli utili prodotti all'estero come se fossero generati nel territorio Italiano ovvero «ritassati» al 27,5% in aggiunta a quanto già pagato nel Paese d'origine.

Inoltre in fase di esame documentale viene applicato il principio dell'inversione dell'onere della prova e si deve quindi dimostrare che la società interpellata non è un scatola vuota, bensì una realtà operativa ove viene svolta «l'attività lavorativa», dovendo comunicare peraltro tempestivamente all'agenzia ogni modifica della struttura societaria ed operativa per non vedersi tolto lo status ottenuto. Così come con molti altri Paesi europei, nel corso del 2012 Singapore ha siglato il trattato contro la doppia imposizione con il governo italiano, prevedendo collaborazione sullo scambio

di informazioni. A seguito dell'atteggiamento collaborativo dimostrato nei fatti e con la sigla dei nuovi trattati, la maggior parte degli Stati europei ha assunto verso Singapore un atteggiamento meno vessatorio di quanto continui a fare l'Italia mantenendo il paese in Black List. La nascita in Italia della cosiddetta legge Cfc trova le sue origini in due principali motivazioni quali l'impossibilità di scambio di informazioni tra il paese residente della holding Italiana e il Paese Black listed ove risiede la controllata in quanto i governi non hanno siglato un trattato di bilateralità informativa e/o un livello di tassazione fondamentale pari a zero nel paese di residenza della controllata estera o comunque inferiore alla metà della tassazione corporate Italiana pari al 27,5% (Irap esclusa). Entrambi i presupposti non esistono ad oggi per Singapore, che già nel 2009 ha siglato il dodicesimo accordo bilaterale con la Francia, a testimonianza dell'approccio collaborativo del Paese, e dove la corporate tax è al 17%.

L'esistenza di un'eccezione italiana nel contesto europeo e occidentale condanna le imprese italiane a un deleterio deficit di competitività nelle loro attività in Asia. Sono riforme che richiedono carattere di urgenza e l'auspicio è che il governo Italiano, che sta già lavorando in tal senso, intervenga con incisività. (riproduzione riservata)

*presidente Camera di commercio italiana a Singapore

